

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

**Da compilare a cura del legale rappresentante della società**

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... prov .....  
il ..... codice fiscale ..... residente a ..... prov .....  
in via ..... n. .... CAP ....., in qualità di legale rappresentante  
della società ..... codice fiscale ..... con sede legale in  
..... prov ..... Via ..... n. .... CAP .....  
a conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 sulla responsabilità penale cui può  
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

**DICHIARA**

- ☐ di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata;
- ☐ che il titolare effettivo ai sensi dell'art 20 comma 3 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. è di seguito indicato: *[persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società avente i requisiti di cui ai punti a),b) o c) del medesimo articolo]*;
- ☐ che il titolare effettivo ai sensi dell'art 20 comma 5 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. è di seguito indicato: *[persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società]*;
- ☐ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto);
- ☐ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

**Titolare effettivo:**

Cognome ..... Nome .....  
nato a ..... (.....) il .....  
codice fiscale ..... residente a ..... (.....)  
via ..... n. .... CAP .....

**Allegare obbligatoriamente:**

- a) copia di uno documento di identità in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale

**Data, timbro e firma del legale rappresentante**  
(firma resa autentica allegando copia di documento  
di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

**Definizione Titolare Effettivo**

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii  
Art. 1 Definizioni

pp) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.